Punti di vendita	Numero di apparecchi comma 6, lettera a) del	Numero di apparecchi
	T.U.L.P.S. installabili	comma 6, lettera b) del
		T.U.L.P.S. installabili
Punti di vendita con	Fino a n. 4 apparecchi in esercizi con superficie non	Da 50 a 100 metri quadrati
attività di gioco esclusiva	superiore a 20 metri quadrati, purchè nel rispetto di	fino a 30 vlt;
e punti di vendita	quanto previsto dai regolamenti e dalle convenzioni con	Tra 101 e 300 metri quadrati
assimilabili individuati	AAMS per altre forme di gioco. Oltre i 20 metri quadrati,	fino a 70 vlt;
all'articolo 3, numeri 1 e 2	n. 1 apparecchio ogni ulteriori 5 metri quadrati della	Oltre 300 metri quadrati fino a
del presente decreto.	superficie del punto di vendita, sino ad un massimo di 75	150 vlt;
	apparecchi.	
Punti di vendita	Fino a n. 2 apparecchi in esercizi con superficie non	
individuati all'articolo 3,	superiore a 10 mq. e fino a n. 4 apparecchi in esercizi con	
numero 3 del presente	superficie non superiore a 20 mq. purché nel rispetto di	
decreto.	quanto previsto dai regolamenti e dalle convenzioni con	
	AAMS per altre forme di gioco. Oltre i 20 metri quadrati,	
	n. 1 apparecchio ogni ulteriori 10 metri quadrati della	
	superficie del punto di vendita, sino ad un massimo di 8	
	apparecchi.	
Punti di vendita aventi	Fino a n. 2 apparecchi in esercizi con superficie non	
attività principale diversa	superiore a 15 mq. e fino a n. 4 apparecchi in esercizi con	
dalla commercializzazione	superficie non superiore a 30 mq. purché nel rispetto di	
dei prodotti di gioco	quanto previsto dai regolamenti e dalle convenzioni con	
pubblici individuati	AAMS per altre forme di gioco. Oltre i 30 metri quadrati,	
all'articolo 3 numero 4	un numero massimo di 6 apparecchi in esercizi con	
lettere a), b) e) ed f) del	superficie non superiore a 100 mq. ed un numero	
presente decreto.	massimo di 8 apparecchi in esercizi con superficie oltre i	
	100 mq.	
Punti di vendita aventi	Fino ad un massimo di 10 apparecchi .	
attività principale diversa		
dalla commercializzazione		
dei prodotti di gioco		
pubblici individuati		
all'articolo 3, numero 4		
lettere c) e d) del		
presente decreto.		